

Serena Baldin, Pasquale Viola

# L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica

(doi: 10.17394/101926)

Diritto pubblico comparato ed europeo (ISSN 1720-4313)

Fascicolo 3, luglio-settembre 2021

**Ente di afferenza:**

*Università degli studi del Salento (unile)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Serena Baldin, Pasquale Viola

# L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie

## Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica

### **The climate obligation in courtrooms: Theories and key-elements of climate justice**

Climate emergency is calling for a quick and decisive legal response. Currently, there is a jurisprudential convergence in reference to the obligations deriving from the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement of 2015. In analyzing this trend, the article introduces the differences between climate justice and climate litigation, in order to provide an “idea” of climate justice that goes beyond the distributive theory. After recalling the genesis of the climate obligation and the common but differentiated responsibilities of the States within the international law regime, the analysis exposes the cases considered to be the most significant in Europe (*Urgenda* in the Netherlands, the French *L’Affaire du siècle*, the German *Neubauer et al.* and the Belgian *Affaire Climat ASBL*), with the aim of assessing a possible dogmatic reconstruction of a specific model and addressing some potential critical issues.

**Keywords:** climate change, climate justice, climate litigation, Unfccc, Paris Agreement.

If our [...] civilization, based on coal, shall be followed by  
a quieter civilization based on the utilization of solar energy,  
that will not be harmful to progress and to human happiness.

(Giacomo Ciamician, 1912)

## 1. Premessa

Il tema che ci proponiamo di sviluppare in questa sede riguarda la giustizia climatica. L’analisi ruota attorno al complesso di teorie, diritti e argomentazioni giuridiche che rilevano nelle cause promosse contro quegli

*I parr. 4 e 5 si devono a Serena Baldin, i parr. 2 e 3 a Pasquale Viola, i parr. 1 e 6 sono frutto di una riflessione congiunta. Questo articolo si colloca all’interno delle ricerche sviluppate nell’ambito del PRIN 2017 “From Legal Pluralism to the Intercultural State. Personal Law, Exceptions to General Rules and Imperative Limits in the European Legal Space” (2017RYJAFW\_001).*

Stati ritenuti inerti o poco incisivi nell'adottare misure per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività umane, responsabili di alterazioni nell'atmosfera.

Nel corso del 2019 molti paesi, e anche il Parlamento dell'Unione europea, hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica<sup>1</sup>. I discorsi solitamente connessi al cambiamento climatico evidenziano le problematiche mondiali che già ora sono affrontate e a cui si dovrà riservare sempre più attenzione negli anni a venire per contrastare gli effetti devastanti causati dal collasso del sistema climatico. Nel preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015 è ufficialmente riconosciuto il nesso causale tra il mancato godimento di alcuni diritti umani fondamentali e gli eventi estremi derivanti dall'alterazione del clima<sup>2</sup>. Discorrere dunque di cambiamento climatico, al posto di emergenza o di crisi o di collasso del clima, non esprime in modo adeguato né il profilo avverso di questo mutamento<sup>3</sup> né l'urgenza di dover intervenire subito per ridurre il *carbon budget*, ossia la quota di emissioni di gas climalteranti a disposizione di ciascun paese. Rallentare l'adozione di misure mitigative atte a contenere il surriscaldamento del globo significa affidare alle future generazioni un lascito denso di incertezze sul piano della vivibilità se non addirittura della sopravvivenza stessa della specie umana. In questo lavoro, pertanto, si cercherà di portare alla luce il complesso insieme di teorie e di questioni giuridiche che, direttamente o in via apparentemente incidentale, non solo rappresentano in modo penetrante la contemporaneità, ma si rivelano come fondamenti per approssimarsi alla "idea" di giustizia climatica.

Un ulteriore chiarimento è opportuno in via introduttiva e riguarda il concetto di clima, che è una variabile spazio-temporale della temperatura da non confondersi con singoli fenomeni meteorologici. Il clima è il «complesso delle condizioni meteorologiche [...] che caratterizzano una località o una regione nel corso dell'anno, mediato su un lungo periodo di tempo»<sup>4</sup>. La sua essenza non è riconducibile alla definizione giuridica di ambiente o di natura, né di altro ancora, in quanto il clima reclama una sfera esclusiva. È la dimensione spazio-temporale che ne impedisce la riduzione e che trascende pure la localizzazione, un elemento tipico

<sup>1</sup> V. la Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale all'url [www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078\\_IT.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_IT.html).

<sup>2</sup> Il testo ufficiale dell'Accordo di Parigi è reperibile all'url [unfccc.int/process/conferences/pastconferences/paris-climate-change-conference-november-2015/paris-agreement](http://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/paris-climate-change-conference-november-2015/paris-agreement).

<sup>3</sup> La parola "cambiamento" ha un'accezione neutra e pertanto può esprimere anche effetti positivi; nell'ambito della dottrina giuridica, si pensi, a titolo esemplificativo, al concetto di *transformative* sviluppato dall'esperienza costituzionale sudafricana.

<sup>4</sup> V. la voce *Clima* dell'Enciclopedia Treccani, all'url [www.treccani.it/enciclopedia/clima](http://www.treccani.it/enciclopedia/clima).

dell'ambiente<sup>5</sup>. Il filosofo Timothy Morton considera il clima e il riscaldamento globale alla stregua di iperoggetti. Un iperoggetto è un fenomeno che non riusciamo a vedere né a toccare, ma sappiamo che esiste e, per il fatto di farne parte, dovremmo preoccuparcene<sup>6</sup>.

Il clima, pertanto, non è un fenomeno che si può giuridicizzare offrendone una definizione stipulativa all'interno di testi normativi. Il profilo di interesse in queste pagine riguarda le emissioni di gas climalteranti prodotte dagli esseri umani in via diretta o indiretta, dato che sono le emissioni antropogeniche ad alterare l'equilibrio naturale del clima. Ne discende che i ricorsi sull'emergenza climatica non coincidono con una specifica vicenda di decisione sui danni (come invece nelle cause ambientali, dove l'ubicazione del danno è di facile identificazione). La giustizia climatica ruota attorno alla produzione di emissioni che sfuggono al controllo umano dei territori<sup>7</sup>.

Nei prossimi paragrafi intendiamo articolare nel dettaglio alcuni profili problematici muovendo dalle differenze fra *climate justice* e *climate litigation*, per poi soffermarci su alcuni punti preliminari ed essenziali, come la definizione di cambiamento climatico e la distinzione tra fenomeno *nature* e *in nature*, che spiegano i motivi per i quali il cambiamento climatico in corso sia, nel suo essere un iperoggetto, anche un fenomeno antropogenico, al fine di evidenziare quanto la politica e il diritto siano gli spazi ideali in cui collocare misure per limitare azioni climalteranti (§ 2). Chiariti i nodi appena elencati, l'analisi si sofferma sugli aspetti etico-morali della "idea" di giustizia, dalle concezioni distributive fondate sull'equità fino agli attuali sviluppi teorici e dottrinali (§ 3), per poi illustrare i profili dell'obbligazione climatica che discendono dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (di seguito anche Unfccc) del 1992<sup>8</sup> e dall'Accordo di Parigi e dare conto delle disposizioni relative all'equità distributiva (§ 4). Di seguito, ci si chiede se il *reasoning* delle corti chiamate a decidere sui ricorsi climatici nel contesto europeo presenti delle caratteristiche comuni. In termini astratti si potrebbe supporre un certo grado di analogia, in quanto i paesi che hanno sottoscritto la Unfccc e l'Accordo di Parigi sono soggetti alla medesima obbligazione

<sup>5</sup> *Amplius*, M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, voce in *Dig. disc. pubb.*, VIII Aggiornamento, Torino, 2021, 53.

<sup>6</sup> T. Morton, *Iperoggetti. Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo*, Nero, 2018.

<sup>7</sup> M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE Online*, 2, 2020, 1350.

<sup>8</sup> Il testo ufficiale della *Framework Convention on Climate Change* è disponibile all'url [unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/history-of-the-convention/convention-documents](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/history-of-the-convention/convention-documents).

climatica e inoltre sono noti i contatti fra le associazioni promotrici di tali cause in vari ordinamenti, con la conseguente influenza sulla circolazione delle idee e delle argomentazioni giuridiche suggerite dagli avvocati dei ricorrenti<sup>9</sup>. Nel concreto, però, le similitudini non possono darsi per scontate in quanto la struttura processualistica varia da Stato a Stato, il *petitum* non è sempre identico e la materia ha profili di novità tali da richiedere uno sforzo di ricostruzione concettuale significativo, che può confluire in riflessioni argomentative differenti in base all'organo decisionale coinvolto (§ 5).

Sulla scorta delle risultanze prodotte, nelle conclusioni (§ 6) si intende delineare un modello teorico di giustizia climatica che vada al di là della dicotomia giustizia/contenzioso (*justice/litigation*). Unendo l'approccio logico-deduttivo e quello induttivo, si vogliono intrecciare i profili teorici con gli elementi alla base del *reasoning* che motiva le decisioni giudiziarie prese in esame. L'auspicio è che ciò possa tornare utile sia per gli operatori del diritto, *rectius* giudici e avvocati, che si occupano di questa tipologia di ricorsi, sia per la dottrina interessata al tema, la quale sarebbe agevolata nella comprensione della natura delle cause climatiche, nel cui ambito ora come ora sono inseriti anche ricorsi privi di alcuni caratteri a nostro avviso essenziali<sup>10</sup>.

## 2. Una "idea" di giustizia climatica?

La locuzione "giustizia climatica" offre non poche incertezze in termini di uso e di significato. Analizzando, persino in modo cursorio, la letteratura giuridica, politologica e sociologica, sia italiana che straniera, si riscontrano differenti concezioni che senz'altro alimentano i dubbi sul reale oggetto del discorso. È quanto accade, inoltre, nel caso in cui ci si riferisca alla giustizia ambientale e a quella ecologica, che evidenziano la carenza di «definizioni tutt'altro che univoche e convergenti»<sup>11</sup>. Tuttavia, se per la

<sup>9</sup> Sul caso *Urgenda* quale modello di riferimento per altri ricorsi, v. L. Del Corona, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull' "Affaire du siècle"*, in *Gruppo di Pisa*, 1, 2021, 329; e v. anche *infra*, § 5.

<sup>10</sup> Ad esempio, i database del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University distinguono fra *litigations* negli Stati Uniti e al di fuori di questo ordinamento e fanno una preliminare distinzione fra ricorsi sollevati contro il governo o contro multinazionali e individui. Nella categoria dei ricorsi contro lo Stato, i sottotipi di cause elencate sono: *public assembly; investor-State dispute settlement; GHG emissions reduction and trading; access to information; environmental assessment and permitting; human rights; failure to adapt; protecting biodiversity and ecosystems; public trust*. V. all'url [climatecasechart.com/climate-change-litigation/](https://climatecasechart.com/climate-change-litigation/).

<sup>11</sup> M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, cit., 1345.

giustizia ambientale è possibile rilevare la creazione, a livello globale, di norme e istituti specifici, lo stesso non può dirsi per le attività che influenzano il cambiamento climatico antropogenico<sup>12</sup>.

Prima di procedere all'analisi specifica della "idea" di giustizia climatica, sono necessarie alcune considerazioni preliminari. Nei sistemi di *common law* e nelle culture anglofone, la distinzione fra "giustizia" e "contenzioso" appare alquanto intuitiva, mentre in alcune lingue questi due termini sono sostanzialmente impiegati come sinonimo o come sintesi per indicare sistemi complessi. Ad esempio, il termine italiano "giustizia" e quello spagnolo "justicia", entrambi provenienti dal latino "iustitia", possono condensare "giustizia" e "contenzioso" in un significato composito basato su caratteristiche sia etiche che tecnico-giuridiche.

Per quanto concerne la definizione dell'idea di giustizia, chiaramente ci troviamo dinnanzi a un'impresa che assume essa stessa i confini di un irrisolvibile problema epistemologico, dato che il pensiero riflesso, per quanto possa approssimarsi a una definizione ineccepibile in punto di logica, è sempre sottoposto alle limitazioni del ciclo culturale in cui matura<sup>13</sup>. In altre parole, la definizione dell'idea di giustizia appare come un "mistero", che converge verso un punto astratto, ossia «nella distanza che separa [...] il "sentimento" dalla "definizione", la "validità" dalla sua razionale giustificazione»<sup>14</sup>. Se questo è valido per il pensiero occidentale, tali variabili soffrono anche le differenze dovute alle latitudini e longitudini, complicando ulteriormente il quadro complessivo dell'indagine<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Diversamente dalla giustizia climatica, che a tratti assume connotati retributivi e/o ristorativi, la giustizia ambientale ha cercato di colmare i vuoti lasciati dall'esecutivo e dal legislatore. Per un'introduzione ai tribunali c.d. verdi: E. Lees, J.E. Viñuales (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford, 2019; D. Amirante, *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, in *29 Pace Environmental Law Review* 2, 441 ss. (2012); P.G.D. Chakrabarti, N. Srivastava, *Green Federalism: Experiences and Practices*, New Delhi, 2015; G. Pring, C. Pring, *Environmental Courts & Tribunals*, Nairobi, 2016.

<sup>13</sup> E. Opocher, *Giustizia*, voce in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970.

<sup>14</sup> Ivi; G. Capograssi, *Pensieri dalle lettere*, Roma, 1958, 32.

<sup>15</sup> H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, 2010. Particolarmente interessanti sono i riferimenti a una ingiustizia di specie derivata dalla capacità narrativa dell'essere umano, il quale trasforma la realtà, mediante il linguaggio, nella rappresentazione della realtà stessa. Come effetto di questo fenomeno, e a differenza degli esseri non umani, la discriminazione e l'ingiustizia hanno trovato collocazione all'interno della stessa specie attraverso una «comparazione binaria spazio-temporale [...] tra individui o gruppi di individui della stessa specie»; così M. Carducci, *Clima ed ecosistema. L'emergenza climatica ed ecosistemica come ingiustizia "di specie"*, in M. Longo et al. (a cura di), *Politica dell'emergenza*, Trento, 2020, 285.

Pertanto, non ci si ripropone, qui, di mettere fine al dibattito “intorno” alla giustizia, peraltro lungo quanto la storia del mondo<sup>16</sup>, ma di concentrarci sulla dimensione specifica del concetto di giustizia climatica. Nel fare ciò, dapprima si introdurrà la differenza fra *justice* e *litigation* – sapendo che in alcuni casi sarà necessario accontentarsi della stipulazione – per definire l’oggetto della giustizia climatica e ripercorrere, in un secondo momento, il dibattito contemporaneo, in equilibrio fra la questione etico-morale e l’approccio tecnico-giuridico. In conclusione, si cercherà di definire uno spazio in cui questi due approcci, ossia morale e giuridico, si toccano o, addirittura, si sovrappongono.

Secondo il Cambridge Dictionary, il lemma *justice* può assumere diversi significati: 1) l’equità nel disciplinare le posizioni soggettive; 2) il sistema di leggi che giudica e punisce<sup>17</sup>. Il primo significato richiama l’approccio distributivo (di cui ci occuperemo successivamente), il secondo, invece, fa leva sull’esistenza di un sistema strutturato che garantisce l’applicazione della legge in modo funzionale rispetto al primo significato. Diversamente, per *litigation* si intende in via principale l’attività processuale che porta l’autorità giudiziaria a emanare un provvedimento<sup>18</sup>.

È di non poco rilievo, quindi, la distinzione fra “giustizia climatica” e “contenzioso climatico”, quest’ultimo appartenente al formante giurisprudenziale e alla *strategy* processuale radicata in una questione ambientale o sociale di livello locale<sup>19</sup>.

Impostata la differenza fra *justice* e *litigation*, particolarmente rilevante è chiarire a cosa si riferisce l’aggettivo “climatica”, in quanto svolge una funzione semantica diversa da altri ambiti propriamente giuridici, in cui l’aggettivo che accompagna il sostantivo “giustizia” già espone un grado certo di chiarezza, come, ad esempio, nei casi di “civile”, “penale”, “costituzionale”, “amministrativa”, “tributaria” ecc., che, oltre ad avere ambiti tematici e normativi distinti, possono contare su un sistema di istituti esclusivo e di facile individuazione in termini giuridici<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Fra gli innumerevoli volumi dedicati a questo tema, si veda, a titolo introduttivo, S. Maffettone, S. Veca (a cura di), *L’idea di giustizia da Platone a Rawls*, Roma-Bari, 1997.

<sup>17</sup> V. all’url [dictionary.cambridge.org/it/](http://dictionary.cambridge.org/it/).

<sup>18</sup> Ivi.

<sup>19</sup> M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, cit. Cfr. B. Pozzo, *Climate Change Litigation in a Comparative Law Perspective*, in F. Sindico, M.M. Mbengue (Eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Cham, 2021, 593 ss.

<sup>20</sup> Differente è, invece, il discorso sui modelli dogmatici di giustizia, come, ad esempio, la giustizia riparativa e quella di transizione. In merito si rinvia a G. Mannozi, *Giustizia riparativa*, voce in *Enc. dir., Ann.*, vol. X, Milano, 2017; e a G. Fornasari, *Giustizia di transizione*, voce in *Enc. Dir., Ann.*, vol. VIII, Milano, 2015. Appare utile richiamare la tesi di Sonja Klinsky e Jasmina Brankovic, le quali, mediante il ricorso all’*analogue thinking*, individuano un percorso

Con “climatica” non ci si riferisce al clima *tout court*, ma al cambiamento climatico come fenomeno antropogenico. Infatti, i cambiamenti climatici sono essenzialmente un fenomeno naturale<sup>21</sup>, tuttavia, nonostante alcune posizioni negazioniste sostenute nei decenni passati, che ritenevano i timori per un cambiamento insostenibile del clima una forma di allarmismo ambientale, sia gli esperti che la società civile hanno compreso quanto le attività umane stiano attualmente “modellando” l’ambiente circostante, al punto da incidere sul clima.

Come sottolineato da Dominic Roser e Christian Seidel, la questione climatica è una sfida innanzitutto etica, poiché vi è differenza fra un fenomeno *natural* e uno che si sviluppa *in nature*<sup>22</sup>. A tal fine, basti pensare che gli ultimi due decenni hanno registrato temperature superiori alla media del secolo precedente, cambiamenti dei *patterns* delle precipitazioni e aumento di desertificazione e rischio idrogeologico, innalzamento di 10-20 centimetri del livello dei mari rispetto a quello del 1900, progressivo ritiro dei ghiacciai e assottigliamento delle calotte polari. Tutto ciò sarebbe “naturale” se non fosse il risultato dell’impatto delle attività umane, che hanno riversato quantità mai riscontrate prima di gas a effetto serra nell’atmosfera, in particolare anidride carbonica, metano, protossido di azoto e clorofluorocarburi<sup>23</sup>. Al riguardo, come peraltro affermato dall’In-

teorico comune fra la giustizia di transizione e quella climatica: S. Klinsky, J. Brankovic, *The Global Climate Regime and Transitional Justice*, London-New York, 2018.

<sup>21</sup> Il cambiamento climatico non è di per sé un fenomeno nuovo. È stato stimato che 50 milioni di anni fa la Terra abbia iniziato il suo processo di raffreddamento, passando dall’Eocene all’Oligocene. In questa progressione si sono verificati cambiamenti climatici, come, ad esempio, le glaciazioni e le più recenti *Little Ice Ages*. Cfr. M. Maslin, *Climate Change: A Very Short Introduction*, Oxford, 2014; W.-Y. Chen, T. Suzuki, M. Lackner (Eds.), *Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation*, Cham, 2017; Ipcc, *Climate Change 2001: The Scientific Basis*, Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, 2001; P. Acot, *Histoire du climat*, Paris, 2003.

<sup>22</sup> D. Roser, C. Seidel, *Climate Justice: An Introduction*, London-New York, 2017. Appare utile richiamare l’esempio offerto dagli autori: «Why do we even ask moral questions regarding climate change? Is it not simply a natural phenomenon like the rotation of the moon around the Earth? If we do not ask moral questions in the case of other natural phenomena, why should we do so with regard to climate change? It is true that very few people have ever wondered what they or their political representatives should do about the rotation of the moon around the Earth. This is because human beings play no role here: They neither caused the motion of the moon nor can they influence it. So no moral questions arise concerning the moon either. However, the case of climate change is different. Climate change is a “natural” phenomenon only insofar as it occurs “in nature”. Unlike the movement of the moon, climate change is largely man-made and as such can be stopped, slowed down, or accelerated by human action» (2).

<sup>23</sup> D. Meadows, J. Randers, D. Meadows, *Limits to Growth: The 30-Year Update*, London, 2004, 114. V. anche J. Nolt, *Long-Term Climate Justice*, in R. Kanbur, H. Shue (Eds.), *Climate Justice: Integrating Economics and Philosophy*, Oxford, 2019, 230 s., il quale, sui danni e i decessi a lungo termine, segnala che essi «non sono solo il risultato degli effetti dell’innalzamento delle tem-

tergovernmental Panel on Climate Change (Ippc), le concentrazioni di gas a effetto serra non trovano precedenti nei passati 800 mila anni<sup>24</sup>, e i dati suggeriscono una influenza evidente delle attività antropogeniche sul clima globale<sup>25</sup>.

L'esistenza nell'atmosfera di sostanze immesse dagli esseri umani – naturali entro una certa misura – è aumentata a causa di uno sviluppo economico sregolato e ipoteticamente illimitato, che ha eroso le risorse naturali attraverso un mero approccio estrattivo<sup>26</sup>. Va rilevato, però, che l'approccio economico capitalistico e l'estrattivismo non possono essere considerati come cause esclusive sufficienti per la produzione di tali effetti<sup>27</sup>, in quanto il colonialismo, la *externalisierungsgesellschaft*<sup>28</sup>, l'oscurantismo ambientale e le percezioni culturali errate<sup>29</sup> hanno svolto un ruolo cruciale nel dare forma all'attuale crisi socio-ecologica globale<sup>30</sup> e a quella

perature – inondazioni, incendi, siccità e conseguente fallimento dei raccolti, forti tempeste, diffusione di malattie tropicali, inondazioni delle città costiere e così via – ma anche dalla violenza innescata dalla dislocazione e dalla competizione per le risorse». Inoltre, «[è] probabile che anche la perdita della produttività alimentare degli oceani a causa dell'acidificazione indotta da CO<sub>2</sub> produca molti decessi».

<sup>24</sup> Ippc, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [R.K. Pachauri, L.A. Meyer (Eds.)], Geneva, 2014, 2-4 e 13.

<sup>25</sup> D. Meadows, J. Randers, D. Meadows, *Limits to Growth: The 30-Year Update*, cit., 114 e 116 91n: «the balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate».

<sup>26</sup> S.A. Malin, S. Ryder, M. Galvão Lyra, *Environmental Justice and Natural Resource Extraction: Intersections of Power, Equity and Access*, in 5 *Environmental Sociology* 2, 109-116 (2019); D. Faber, D. McCarthy, *Neo-Liberalism, Globalization and the Struggle for Ecological Democracy: Linking Sustainability and Environmental Justice*, in J. Agyeman, R.D. Bullard, B. Evans (Eds.), *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World*, Cambridge, 2003, 38 ss.; A. Acosta, *Extractivism and Neoeextractivism: Two Sides of the Same Curse*, in M. Lang, D. Mokrani (Eds.), *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*, Quito-Amsterdam, 2013, 61 ss.

<sup>27</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia al concetto di *emergy* (la lettera "m" sostituisce la "n"): H.T. Odum, *Energy, Ecology and Economics*, in 2 *Ambio* 6, 220-227 (1973); Id., *Systems Ecology*, New York, 1983; J. Bellamy Foster, H. Holleman, *The Theory of Unequal Ecological Exchange: A Marx-Odum Dialectic*, in 41 *The Journal of Peasant Studies* 2, 199-233 (2014).

<sup>28</sup> S. Lessenich, *Neben uns die Sintflut: Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis*, Berlin, 2016.

<sup>29</sup> A. Gosh, *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*, Chicago, 2016. V. anche W. Beinart, L. Hughes, *Environment and Empire*, Oxford, 2007; W. Adams, M. Mulligan (Eds.), *Decolonizing Nature: Strategies for Conservation in a Postcolonial Era*, London, 2003; J. Murphy, *Environment and Imperialism: Why Colonialism Still Matters*, SRI Papers n. 20, Leeds, 2009.

<sup>30</sup> L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, 2016, 178, 199 s. e, per ulteriori orizzonti esplorativi, 247. V. anche G. Mesa Cuadros, *Environmental Rights, Responsibility and Care: A New Constitutional Paradigm*, in J. Jaria-Manzano, S. Borrás (Eds.), *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, Cheltenham, 2019. Sul costituzionalismo ambientale v. D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Vancouver, 2012; J.R. May, E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, 2014, 49; J.R. May, E. Daly (Eds.), *Implementing*

che Louis Kotzé definisce come «perdita di armonia del sistema-Terra», attualmente «irregolare, imprevedibile, instabile e operante in uno “stato non-analogico”»<sup>31</sup>. Nonostante il tentativo di ripensare lo sviluppo economico come “sostenibile”, gli obiettivi finanziari ed economici orientati al profitto tramite un *business-as-usual scenario* ancora influenzano la politica dei principali paesi inquinanti e le rivendicazioni dei paesi in via di sviluppo<sup>32</sup>.

Qual è, quindi, la funzione della politica e del diritto in riferimento ai cambiamenti climatici antropogenici? Se, da un lato, appare semplice ricondurre le questioni climatiche all'oggetto di studio delle scienze dure, dall'altro, è necessario scoprire se i fattori inerenti al clima possano o meno trovare spazio nelle materie umanistiche e, in particolare, in quelle politico-giuridiche. Nell'Antropocene, essendo le attività umane le forze trainanti che incidono in modo rilevante sulla «perdita di resilienza e integrità funzionale della Terra e dei suoi sistemi»<sup>33</sup>, il ruolo dell'umanità è tutt'altro che passivo (è *in nature*, non *nature*), in quanto l'esercizio di attività climalteranti che influiscono sui processi naturali del pianeta a oggi rappresenta una scelta cosciente e non più un affidamento totale alla resilienza del sistema-Terra<sup>34</sup>. Si può quindi affermare che fra la causa e l'effetto, la volontà cosciente (singolare o plurale) di compiere attività climalteranti occupa una posizione mediana<sup>35</sup>.

*Environmental Constitutionalism: Current Global Challenges*, Cambridge, 2018; D. Amirante, *Del Estado de derecho ambiental al Estado del Antropoceno: una mirada a la historia del constitucionalismo medioambiental*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 1, 2020; P. Viola, *From the Principles of International Environmental Law to Environmental Constitutionalism: Competitive or Cooperative Influences?*, in D. Amirante, S. Bagni (Eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene: Values, Principles and Actions*, London-New York, 2021 (in corso di stampa).

<sup>31</sup> L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit., 178.

<sup>32</sup> Sul ruolo dei paesi del c.d. *Global South* nelle questioni ambientali e climatiche contemporanee, v. S. Alam, S. Atapattu, C.G. Gonzalez, J. Razzaque (Eds.), *International Environmental Law and the Global South*, Cambridge, 2014; P.S. Chasek, D.L. Downie, J. Welsh Brown, *Global Environmental Politics*, London-New York, 2018.

<sup>33</sup> G.M. Woodwell, *On Purpose in Science, Conservation and Government: The Functional Integrity of the Earth Is at Issue Not Biodiversity*, in 31 *Ambio* 5, 432-436 (2002).

<sup>34</sup> L.J. Kotzé, *Rethinking Global Environmental Law and Governance in the Anthropocene*, in 32 *J. Energy Nat. Resour. Law* 2, 121-156, 132 (2014). Per quanto concerne i report scientifici: Ipcc, *Climate Change: The IPCC 1990 and 1992 Assessments*, Ipcc First Assessment Report Overview and Policymaker Summaries and 1992 Ipcc Supplement, Geneva, 1992; Ipcc, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden, C.E. Hanson (Eds.)], Cambridge, 2007.

<sup>35</sup> Si potrebbe obiettare che la volontà è ciò che informa la causa, quindi andrebbe posta come estremo e non come ente mediano. In realtà, considerando che le attività climalteranti sono in essere sin dal XVIII secolo, e che solo da pochi decenni le conoscenze scientifiche hanno permesso di ricondurre il cambiamento climatico in corso alle attività antropogeni-

Questa nuova prospettiva muta il panorama teorico del rapporto fra attività antropogenica e cambiamento climatico, ponendo gli individui e il clima come soggetti necessari che interagiscono tra loro in un rapporto causa-effetto che lascia un margine alla valutazione sul se – e come – compiere o meno questa attività.

In tal senso si spiega il significato di “cambiamenti climatici antropogenici” sotto una diversa luce, non solo come risultato dell’attività umana incondizionata, ma di una scelta cosciente, in cui la politica e il diritto rappresentano le forze principali che influiscono sulla volontà (intesa, quindi, come ente mediano fra la causa e l’effetto).

### 3. Oltre la giustizia distributiva: sviluppi teorici e dibattiti dottrinali

Agli inizi degli anni Duemila, pochi studi avevano approfondito il tema della giustizia climatica in termini teorici<sup>36</sup>. Ad oggi, nonostante nella letteratura in lingua inglese si rilevi un ampio dibattito dottrinale sulla *climate justice* e sulla *climate litigation*, solo in casi sporadici le tesi proposte offrono una sorta di *crossover* epistemologico fra questi due ambiti, ossia etico-morale e politico-giuridico<sup>37</sup>.

Sebbene il termine “giustizia” assuma connotazioni tecnico-giuridiche pur in mancanza di istituti specifici, il carico semantico per l’esatta definizione va rintracciato nelle tesi proposte da John Rawls nell’eminente libro *A Theory of Justice* a proposito della “giustizia distributiva”, che rappresenterebbe il genere di cui la giustizia climatica è specie, e che implica il riconoscimento di due principi funzionali: 1) «a ognuno deve essere garantito un eguale diritto al più ampio schema di eguali libertà fondamentali, compatibile con un analogo schema di libertà per gli altri»; 2) «le disuguaglianze sociali ed economiche devono essere organizzate in modo che sia (a) ragionevolmente prevedibile che vadano a vantaggio di tutti, e (b) legate a posizioni e cariche aperte a tutti»<sup>38</sup>.

che, la volontà è successiva alla causa e riguarda essenzialmente due punti: *i*) continuare le precedenti attività climalteranti; *ii*) riconsiderare i paradigmi economici.

<sup>36</sup> S.M. Gardiner, *Ethics and Global Climate Change*, in 114 *Ethics* 3, 555-600 (2004).

<sup>37</sup> T. Jafry (Ed.), *Routledge Handbook of Climate Justice*, London-New York, 2019; P. Viola, *Climate and Environmental Justice: A Comparative Perspective to ‘Think Different’ about Long-Lasting Issues*, in *Democrazia e sicurezza*, 3, 2020, 11 ss; M. Burger, J. Gundlach (Eds.), *Climate Change, Public Health, and the Law*, Cambridge, 2018; O.C. Ruppel, C. Roschmann, K. Ruppel-Schlichting (Eds.), *Climate Change: International Law and Global Governance*, Baden-Baden, 2013.

<sup>38</sup> J. Rawls, *A Theory of Justice*, revised ed., Cambridge, 1999, 53.

I principi della giustizia distributiva sono alla base delle negoziazioni internazionali in ambito climatico, anche se, allo stesso tempo, in linea teorica giustificano la richiesta dei paesi in via di sviluppo di poter godere dello sfruttamento delle risorse naturali come avvenuto in passato per i paesi sviluppati. Uno dei nodi cruciali sulla giustizia climatica, infatti, appare rispondere a esigenze retributive, anziché distributive, e in virtù della responsabilità storica, i paesi sviluppati dovrebbero rispondere dell'eccessivo e intensivo ricorso ad azioni climalteranti avvenute in passato, in favore dei paesi attualmente in via di sviluppo, che non hanno potuto sfruttare nei medesimi modi e tempi le risorse naturali<sup>39</sup>. Pertanto, l'approccio distributivo non affronta adeguatamente una serie di questioni, come la giustificazione di attività lesive sulla base di una responsabilità storica (e differenziata), mentre l'applicazione pratica di tale prospettiva, che postula l'equo riparto di doveri attraverso approcci differenziati, se applicato alla lettera può sì adempiere agli obblighi (principalmente morali) di natura storica, ma anche giustificare e legittimare attività climalteranti in determinate circostanze.

Secondo numerose posizioni teoriche contemporanee sono necessari, quindi, dei correttivi teorici alla luce dell'emergenza ecosistemica planetaria in corso<sup>40</sup>, in modo tale da armonizzare giustizia distributiva e retributiva (ma anche correttiva), favorendo un'indagine sul «come assegnare le responsabilità»<sup>41</sup>. Nel fare ciò, la prospettiva distributiva/retributiva necessita di alcuni fondamenti metodologici in merito all'approccio epistemologico da impiegare: *i)* egualitario ed equo; *ii)* *right-based*; *iii)* globale/locale; *iv)* diacronico (passate/presenti/future generazioni).

In riferimento al primo punto, ossia l'approccio egualitario ed equo, di rilievo appare l'ipotesi, avanzata da Julia Puauschunder, di una *eternal equity*, che implica cambiamenti comportamentali in virtù di una rinnovata equità che promana da una differente dimensione della responsabilità sociale e della solidarietà "integrativa"<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> V. S.M. Gardiner, *Ethics and Global Climate Change*, cit.

<sup>40</sup> L.J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit.

<sup>41</sup> D. Moellendorf, *Climate Change and Global Justice*, in *WIREs Climate Change* 3, 131-143 (2012).

<sup>42</sup> J. Puauschunder, *Governance & Climate Justice: Global South & Developing Nations*, London, 2020. Scrive l'Autrice: «Essential to eternal equity will be behavioral changes of citizens based not only on ethicality and religious values, but also on the social glue featuring fairness from social responsibility and integrative solidarity. The codification of intergenerational equity must be pursued in international treaties and conventions. Leadership for institutional implementation but also social responsibility, religion and ethicality play an important role in the expression of intergenerational fairness» (20).

Per quanto riguarda il riconoscimento, in via principale, di diritti legati alla questione climatica, se coniugati con la prospettiva diacronica, sarebbero da intendersi come potenziali diritti consacrati attraverso i doveri riconosciuti ai soggetti *della e nella* contemporaneità.

Circa il rapporto globale/locale, Lachlan Umbers and Jeremy Moss affermano che «[i]l fallimento delle nazioni nel contrastare efficacemente la minaccia posta dal cambiamento climatico è stato ampiamente documentato»<sup>43</sup> e, quindi, «[l]e implicazioni deontiche di questo fatto per gli attori al di fuori dello stato, tuttavia, hanno ricevuto relativamente poca attenzione nella letteratura sulla giustizia climatica»<sup>44</sup>. A tal fine, andrebbero riconsiderati i ruoli di altri soggetti: comunità politiche sub-nazionali, imprese e individui. La questione dell'equità e della giustizia non riguarderebbe, però, solo il risultato dell'*interplay* fra gli attori statali e sovranazionali<sup>45</sup>, ma dovrebbe includere anche il procedimento attraverso il quale le negoziazioni sono condotte<sup>46</sup>. Come parte di un sistema complesso, la *procedural justice* intesa come derivato teorico della giustizia climatica diviene, allo stesso tempo, un presupposto della giustizia climatica stessa. Secondo Stephen Gardiner, favorire un sistema che sia equo sin dalle negoziazioni, che spesso vanno oltre le intenzioni di un singolo attore per trovare collocazione nel sistema internazionale, comporta la necessità di insistere su tre questioni fondamentali: *i*) come collocare le risorse disponibili; *ii*) come distribuire gli effetti dovuti agli "impatti inevitabili"; *iii*) individuare il *trend* corretto di emissioni di gas climalteranti<sup>47</sup>.

Circa l'aspetto diacronico, Edward Page si sofferma sulla responsabilità intergenerazionale in termini di logica degli enunciati. Secondo l'Autore:

P1. I cambiamenti nel sistema climatico dovuti all'azione umana minacciano il benessere delle generazioni future.

P2. L'azione umana che minaccia il benessere dei membri delle generazioni future è ingiusta.

<sup>43</sup> L. Umbers, J. Moss, *Climate Justice Beyond the State*, London-New York, 2021.

<sup>44</sup> Ivi.

<sup>45</sup> V. T. Skillington, *Climate Justice and Human Rights*, London, 2017, 235: «Uno sforzo genuino per minimizzare il dominio, tuttavia, richiede che le disuguaglianze siano affrontate attraverso procedure di governance a tutti i livelli istituzionali». In riferimento alla sovranità nazionale e all'uso delle risorse naturali nell'ottica del cambiamento climatico in corso, v. M. Carducci, *Climate Change and Legal Theories*, in G. Pellegrino (Ed.), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Cham, 2021.

<sup>46</sup> D. Roser, C. Seidel, *Climate Justice: An Introduction*, cit.

<sup>47</sup> S.M. Gardiner, *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2011.

C. I cambiamenti nel sistema climatico provocati dall'azione umana sono ingiusti.

Questo sillogismo, apparentemente semplice e intuitivo, apre una serie di interrogativi sui soggetti responsabili e su quelli obbligati a porre in essere azioni indirizzate all'adattamento e alla mitigazione, peraltro in attuazione di un criterio di ragionevolezza ed equità che andrebbe analizzato per ogni singola variabile<sup>48</sup>. La formulazione in termini (anche) morali rimanda all'equità dell'ipotesi distributiva precedentemente richiamata. Le implicazioni pratiche dei modelli teorici di riferimento, tuttavia, si scontrano con una realtà non ideale. A tal riguardo, Clare Heyward e Dominic Roser insistono sulla *non-compliance*, ossia sul mancato rispetto di un dovere moralmente – prima che giuridicamente – giusto, in quanto il dovere verso le generazioni future va declinato in modo congiunto all'approccio distributivo in riferimento ai paesi in via di sviluppo. Per quanto attiene alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esempio, questa tesi apre la questione su quali soggetti abbiano facoltà di emissione di gas climalteranti, andando oltre il *carbon egalitarianism* e facendo leva sul *sufficientarianism* e sul *prioritarianism*<sup>49</sup>. Per quanto concerne l'adattamento, invece, dubbi rimangono circa gli interessi da soddisfare, in particolar modo materiali (accesso alle fonti di sostentamento quali cibo e acqua, condizioni abitative e di salute che rispettino gli standard di vivibilità, ecc.)<sup>50</sup>.

Come ha sottolineato Idil Boran, la giustizia climatica è caratterizzata da eterogeneità, piuttosto che da caratteristiche unificanti che soddisfano la propria natura dualistica, sia teorica che pratica<sup>51</sup>. Dall'e-

<sup>48</sup> E.A. Page, *Climate Change, Justice and Future Generations*, Cheltenham, 2006.

<sup>49</sup> C. Heyward, D. Roser, *Introduction*, in *Ibid.* (Eds.), *Climate Justice in a Non-Ideal World*, Oxford, 2016, 1-17, 2.

<sup>50</sup> Ivi. In riferimento alla teoria distributiva, Heyward e Roser spiegano nei seguenti termini l'applicazione della *non-ideal theory*: «[a]ccording to Rawls, the task of ideal theory is to outline a conception of distributive justice, circumscribed by two assumptions: full compliance and favourable circumstances [...]. Full compliance means that all individuals and institutions act according to the principles of justice. The assumption of favourable circumstances refers to conditions other than the mindsets and actions of those to whom the conception of justice is to apply. [...] In Rawlsian non-ideal theory, the assumptions of full compliance and favourable circumstances are dropped. The task of non-ideal theory is to investigate what an agent must do or is entitled to in situations of partial, rather than full compliance, or when any (or all) of the favourable circumstances do not obtain. For Rawls, it was necessary to engage in ideal theory before relaxing the assumptions and beginning non-ideal theorizing» (5 s.). Sul punto cfr. A. Kallhoff, *Climate Justice and Collective Action*, London-New York, 2021; L. Valentini, *Ideal vs. Non-ideal Theory: A Conceptual Map*, in *Philosophy Compass*, 9, 2012, 654 ss.

<sup>51</sup> I. Boran, *An Inquiry Into Climate Justice*, in T. Jafry (Ed.), *Routledge Handbook of Climate Justice*, London-New York, 2019, 26 ss.

terogeneità scaturisce la “intersezionalità” della giustizia climatica, ossia la tendenza a trovare collocazione nello spazio – o vuoto – teorico fra il climatico, l’ecologico e l’ambientale, sia in termini etico-morali che politico-giuridici. In tal senso, l’oggetto si amplia fino a ricondurre all’alveo della questione climatica l’analisi e la gestione dei rischi, le questioni riguardanti l’identità – di genere, etnica e di status economico – e la vulnerabilità<sup>52</sup>.

La diversità delle “idee” di giustizia climatica mette in evidenza la diversità di traiettorie teoriche e pratiche che, a volte, si escludono a vicenda. A questa eterogeneità delle posizioni dottrinali va aggiunto, inoltre, che la giustizia climatica da alcuni è anche identificata come un movimento sociale che si basa su una comprensione morale ed etica di un fenomeno con «radici *anti-establishment* [...], percepito come divisivo da chi è al potere»<sup>53</sup>, ossia una sintesi di rivendicazioni di giustizia *tout court*, “forme” di giustizia diverse e sovrapposte (ad esempio ambientale ed ecologica) e attivismo della società civile. Chiaramente, in tutte queste forme che tra loro si intersecano e si relazionano, il pluralismo è uno dei temi principali. In tali casi, tuttavia, la pratica è parte delle teorie, quindi l’obiettivo principale dei sistemi giuridici risiederebbe nell’istituzionalizzazione delle rivendicazioni. In altre parole, «la questione-chiave rimanente è come istituzionalizzare l’impegno necessario affinché molteplici concezioni e pratiche di giustizia [climatica,] ambientale ed ecologica siano condivise, deliberate, comprese e attuate»<sup>54</sup>.

#### 4. L’obbligazione climatica e le responsabilità comuni e differenziate degli Stati nei trattati internazionali sul cambiamento climatico

Illustrate le questioni teoriche che rilevano sul piano della giustizia, è qui opportuno chiarire i profili dell’obbligazione climatica che discendono

<sup>52</sup> A.A. Nesmith *et al.*, *The Intersection of Environmental Justice, Climate Change, Community, and the Ecology of Life*, Cham, 2021. Come sottolineato in *ibid.*, 8: «Climate change amplifies the intersectionality of risk, identity (gender, race/ethnicity, poor), and vulnerability. This expands the multidimensional complexing of responding to the cumulative risks and exposures as people who suffer under the vulnerability of poverty, sexism, racism, and geography are most burdened by environmental hazards».

<sup>53</sup> T. Jafry, M. Mikulewicz, K. Helwig, *Introduction: Justice in the Era of Climate Change*, in T. Jafry (Ed.), *Routledge Handbook of Climate Justice*, London-New York, 2019, 1 ss.

<sup>54</sup> D. Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, Oxford, 2007, 187.

dalla Unfccc e dall'Accordo di Parigi e dare conto delle disposizioni relative all'equità fra Stati.

La Unfccc presuppone il cambiamento climatico antropogenico definendolo, all'art. 1, come «qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili». La Convenzione si occupa di una specifica interazione causale: l'alterazione antropogenica della composizione dell'atmosfera. Da ciò si fa derivare, all'art. 4, n. 2, l'obbligazione richiesta agli Stati contraenti: provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le «emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri gas a effetto serra», al fine di modificare «le tendenze a lunga scadenza» e conseguire la stabilizzazione climatica.

Sul tronco della Convenzione quadro si è innestato l'Accordo di Parigi del 2015, redatto a seguito della constatazione dell'aggravamento del riscaldamento globale e della conseguente necessità di ridurre le emissioni climalteranti con urgenza. La presa d'atto che Cina e India rientrano fra i primi dieci grandi emettitori ha imposto un nuovo approccio alla questione climatica globale, scavalcando il Protocollo di Kyoto del 1997 destinato soltanto ai paesi sviluppati<sup>55</sup>.

Obiettivo dell'Accordo di Parigi, ai sensi dell'art. 2, è di «mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, e proseguire l'azione volta a limitare l'aumento di temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici»<sup>56</sup>.

I precetti internazionali configurano una struttura tridimensionale dell'obbligazione climatica in cui rilevano: il sistema climatico statale, ossia l'area di emissioni di gas a effetto serra; il fattore tempo, vale a dire il termine entro cui adempiere all'obbligo, che nel contesto dell'Unione europea implica il drastico abbattimento delle emissioni entro il 2030 per

<sup>55</sup> Nel Protocollo si prevede una riduzione delle emissioni di gas serra a livello mondiale del 5% entro il 2012 rispetto al 1990, anno che funge da *baseline* per calcolare la percentuale di abbattimento di gas climalteranti.

<sup>56</sup> I valori sono stati fissati dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ippc). Pure l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile fa proprie le previsioni dell'Unfccc, laddove il traguardo n. 2 dell'obiettivo n. 13 dedicato al cambiamento climatico indica agli Stati di integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici. Si v. P. Viola, *La contribución científica del Intergovernmental Panel on Climate Change al Pacto Verde Europeo: introducción a la European Climate Law*, in *A&C - Revista de Direito Administrativo e Constitucional*, 81, 2020, 55 ss.

confidare nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050<sup>57</sup>; i soggetti coinvolti, sia della presente che delle future generazioni<sup>58</sup>.

Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura fissato nell'Accordo, l'art. 4, n. 1, dispone che le Parti debbano puntare a

raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile [...] e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo.

La Unfccc e l'Accordo di Parigi non introducono meccanismi sanzionatori da attivare nei confronti delle Parti inadempienti. L'Accordo prevede solo un processo di revisione degli obiettivi da svolgersi con cadenza quinquennale<sup>59</sup>. Non essendoci un organo giurisdizionale *ad hoc* a garanzia del rispetto di tali atti, è alla giustizia domestica e ai tribunali di organizzazioni regionali come il Consiglio d'Europa e l'Unione europea<sup>60</sup>, che persone giuridiche e fisiche (e, nel caso belga, anche gli enti naturali, nella fattispecie gli alberi) si rivolgono per pretendere l'osservanza dell'obbligazione climatica. Le emissioni di gas a effetto serra di origine antropogenica generano due conseguenze illecite: da una parte, determinano il riscaldamento del globo; dall'altra, producono un'alterazione nella variabilità naturale del clima<sup>61</sup>. L'inerzia dei governanti nell'abbattere in modo risolutivo le quote di emissione climalteranti e nel rinunciare

<sup>57</sup> Si v. il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), in cui si introduce l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 e un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

<sup>58</sup> M. Carducci, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BverfG del 24 marzo 2021*, in *laCostituzione.info*, 2021.

<sup>59</sup> L. Aristei, *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*, in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 3, 2017, 73 ss.

<sup>60</sup> Due cause sono pendenti davanti alla Corte europea dei diritti umani del Consiglio d'Europa (caso *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Others*, n. 369371/20; e *Verein Klima-Seniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, n. 53600/20). Una causa promossa davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-565/P, c.d. *People's Climate Case*) si è conclusa con un rigetto in seconda istanza per carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti. Per le differenze di strategia processuale, il caso *Duarte Agostinho* di tipo "multipolare" e il caso *People's Climate* "bipolare", v. M. Carducci, *I giudici europei tra emergenza climatica e "conseguenzialismo"*, in *laCostituzione.info*, 2021.

<sup>61</sup> Per un approfondimento si v. M. Carducci, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, cit., 58 ss.

all'energia fossile si riflette inesorabilmente sul tempo a disposizione per invertire la rotta, i cui effetti negativi gravano e continueranno a gravare con maggiore intensità sui paesi del Sud globale, sui gruppi più vulnerabili e sui posteri<sup>62</sup>.

Nei trattati in analisi la riflessione sulla giustizia distributiva informa i rapporti fra gli Stati. L'equità è un principio guida che trapela da più enunciati.

Con riguardo alle diverse responsabilità statali nel mutamento del sistema climatico, una precisazione affiora sin dal preambolo della Unfccc. In un passo introduttivo si riconosce che

sia in passato che attualmente le emissioni mondiali di gas ad effetto serra sono dovute in gran parte ai paesi sviluppati, che le emissioni pro capite nei paesi in via di sviluppo sono ancora relativamente basse e che la quota delle emissioni mondiali dovute ai paesi in via di sviluppo aumenterà fino a che siano soddisfatte le esigenze sociali e di sviluppo.

Di seguito viene richiamato il principio di diritto internazionale relativo alle responsabilità comuni ma differenziate, che impone il riconoscimento della diversa intensità con cui gli Stati hanno contribuito e contribuiscono alle emissioni di gas climalteranti, da applicare nel calcolo della percentuale di riduzione delle stesse. Questo canone ha una duplice matrice. Da un lato, affonda le radici nel principio del comune patrimonio dell'umanità e, dall'altro lato, è espressione della volontà di commisurare la partecipazione degli Stati alla tutela del patrimonio comune in base alle rispettive condizioni socio-economiche e alle capacità finanziarie e infrastrutturali, in modo da raggiungere una sostanziale parità fra paesi mediante la graduazione dei costi da sopportare<sup>63</sup>.

Il dato storico dello sfruttamento funge da correttivo per giustificare una diversa distribuzione delle responsabilità statali e, di conseguenza, una diversa incidenza in termini di abbattimento delle emissioni e dei relativi costi di attuazione. Le responsabilità differen-

<sup>62</sup> Nella recentissima proposta di una risoluzione del Parlamento europeo sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili dei paesi in via di sviluppo, 2020/2042(INI), del 7.4.2021, si legge nel Considerando B che «i paesi in via di sviluppo, i quali sono responsabili in minima parte del riscaldamento globale, sono più esposti e che le popolazioni più povere e già più vulnerabili in questi paesi, comprese le donne, che costituiscono il 70 % della popolazione più povera a livello mondiale, sono le più colpite»; v. all'url [www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0115\\_IT.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0115_IT.html).

<sup>63</sup> Cfr. V. De Lucia, *Il principio delle comuni ma differenziate responsabilità*, in *ambienteditto.it*, 2009.

ziare ambiscono a perseguire l'equità, secondo l'accezione di giustizia distributiva, di responsabilità sociale e di solidarietà "integrativa" delineate *supra*, per non penalizzare i paesi meno sviluppati, ai quali va garantito il diritto allo sviluppo economico. Tale risvolto si riflette nell'art. 3 Unfccc, dedicato ai «Principi». In particolare i primi due principi rilevano nel discorso qui affrontato richiamando le comuni ma differenziate responsabilità e il dovere di considerare le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo<sup>64</sup>.

L'art. 4 Unfccc distingue poi tra obblighi comuni delle Parti contraenti (p.to 1) e obblighi differenziati che spettano solo ai paesi sviluppati e le altre Parti elencate nell'allegato 1 (p.to 2). Il testo prosegue elencando gli obblighi differenziati a partire dal dovere di adottare politiche nazionali e prendere corrispondenti provvedimenti «per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra» (p.to 2, lett. a)).

Questo stato di cose cambia con l'Accordo di Parigi. Ai sensi dell'art. 4, n. 4 e seguenti, i paesi vengono distinti a seconda che abbiano «obiettivi assoluti di riduzione» delle emissioni oppure «obiettivi di riduzione o limitazione», in base alle loro diverse responsabilità nel contributo all'emergenza climatica e al livello di sviluppo economico. Aiuti finanziari e cooperazione internazionale per sostenere i costi di adattamento e di mitigazione sono poi garantiti agli Stati in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici (art. 6, p.to 6; art. 7; art. 9).

Rimane però ancora impregiudicata una questione rilevante, che attenta dottrina pone in questi termini: «Come imputare la responsabilità delle emissioni e la quantità di "Carbon Budget" disponibile? In base al luogo di produzione o a quello di consumo?»<sup>65</sup>. L'interrogativo non è di poco conto se si tiene a mente l'intenso sfruttamento industriale (da cui le emissioni di gas serra) nei paesi del Sud globale che va a beneficio della

<sup>64</sup> Art. 3 Unfccc: «1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi. 2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei paesi in sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in particolar modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei paesi in sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione».

<sup>65</sup> Così M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, cit., 1352.

sfera occidentale, dove quelle produzioni sono poi effettivamente godute. Alla luce di ciò, nell'allocare le responsabilità delle emissioni si dovrebbe considerare anche, o solo, il consumo finale dei beni e non il loro luogo di produzione<sup>66</sup>.

La Unfccc e l'Accordo di Parigi non vertono sull'equità intra e intergenerazionale configurando una sfera di diritti da proteggere. In essi ci si limita ad asserire che le norme sono a favore della presente e delle future generazioni. Un richiamo in tal senso si ritrova nel preambolo della Unfccc, laddove si ricordano le risoluzioni delle Nazioni Unite sulla protezione del clima mondiale per le presenti e future generazioni del genere umano<sup>67</sup> e nel passaggio in cui si afferma che gli Stati convengono di adottare l'atto in quanto «decisi a proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni», un asserto poi riproposto nell'articolo<sup>68</sup>. Nell'Accordo di Parigi le Parti contraenti enunciano nel preambolo che, nell'intraprendere azioni volte a contrastare il cambiamento climatico, essi

dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale.

I due testi accolgono in questi modi le risultanze acquisite dalla comunità internazionale in merito al nesso fra le alterazioni antropogeniche del clima e la lesione di diritti fondamentali. Come sottolineato a suo tempo dalla ex Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Mary Robinson, il cambiamento climatico solleva questioni di giustizia in quanto sono le comunità più povere a soffrire maggiormente di questa alterazione. Ed è quindi sul piano dei diritti umani, ad esempio quelli

<sup>66</sup> Cfr. V. De Lucia, *Il principio delle comuni ma differenziate responsabilità*, cit.

<sup>67</sup> Nello specifico sono menzionate la risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/228 del 22 dicembre 1989 relativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, e le risoluzioni n. 43/53 del 6 dicembre 1988, n. 44/207 del 22 dicembre 1989, n. 45/212 del 21 dicembre 1990 e n. 46/169 del 9 dicembre 1991 sulla protezione del clima mondiale per le presenti e future generazioni del genere umano.

<sup>68</sup> Art. 3, p.to 1, Unfccc: «Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità».

spettanti ai fanciulli, che occorre trovare la base giuridica per consentire a tali individui di chiedere dei risarcimenti<sup>69</sup>.

## 5. Le argomentazioni nel contenzioso climatico sorto nel contesto europeo

Nell'ambito dei ricorsi climatici, in aggiunta all'istanza di riduzione del *carbon budget* ci si chiede se dal *reasoning* delle corti affiorino delle considerazioni di giustizia distributiva. Il surriscaldamento globale antropogenico solleva problematiche di ordine politico e sociale e, prima ancora, di tipo etico. La crisi climatica incide sul godimento di diritti fondamentali, a partire dai diritti alla vita e alla salute, e inasprisce il divario sia fra Stati più e meno industrializzati sia fra gruppi vantaggiati e svantaggiati. Questi effetti si proiettano anche nel futuro, da cui la dimensione intergenerazionale del fenomeno. Risulta dunque di interesse mettere in luce le argomentazioni sviluppate dai tribunali di quattro ordinamenti europei – Paesi Bassi, Francia, Germania e Belgio – in altrettante cause decise a favore dei ricorrenti. Una precisazione preliminare è d'obbligo: in Unione europea la percentuale di diminuzione dei gas climalteranti varia da Stato a Stato. Gli sforzi per abbattere le emissioni si basano sul principio di solidarietà e sull'esigenza di una crescita economica sostenibile, tenendo conto del Pil pro capite<sup>70</sup>. L'auspicio è che gli Stati non si allineino tutti verso l'obiettivo meno ambizioso.

### 5.1. *Il caso Urgenda nei Paesi Bassi: dal dovere di diligenza alla mancata protezione preventiva dei diritti fondamentali*

La decisione nella causa *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands* resa nel 2015 è la prima al mondo ad avere statuito l'esistenza di un ob-

<sup>69</sup> Intervento di M. Robinson, *Climate Change and Justice*, Barbara Ward Lecture, 2006, reperibile in [pubs.iied.org/g00101](http://pubs.iied.org/g00101).

<sup>70</sup> In tal senso, v. la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, p.to 8 del Considerando.

bligo giuridico che impone allo Stato di prevenire la crisi climatica<sup>71</sup>. Urgenda è una fondazione che ha tra i propri scopi anche quello di adottare piani e misure di mitigazione e adattamento alle variazioni del clima. Ritenendo che lo Stato non stesse facendo abbastanza in quest'ambito, nel 2013 Urgenda avvia un procedimento giudiziale a nome proprio nonché per conto di 886 individui<sup>72</sup>. L'oggetto principale del ricorso è la percentuale dell'obiettivo di riduzione dell'emissioni di gas climalteranti, ritenuta inadeguata. Mentre in origine il governo aveva dichiarato di volersi orientare verso un abbattimento del 30%, al momento di fissare la quota questa era stata portata al 20%.

Il 24 giugno 2015 la Corte distrettuale de L'Aia riconosce che lo Stato è negligente nella lotta al cambiamento climatico per la mancanza di adeguate misure mitigative. Esso è tenuto a esercitare un dovere di diligenza (*duty of care*) per rendere effettivo il precetto di cui all'art. 21 cost., dove è prescritto che «I poteri pubblici provvedono a tutelare l'abitabilità del Paese e a proteggere e migliorare l'ambiente».

Il *reasoning* del giudice di prima istanza parte dai dati scientifici adottati dalla ricorrente, estrapolati dai rapporti dell'Ipcc, per affermare che

it is currently very probable that within several decades dangerous climate change will occur with irreversible consequences for man and the environment. The State acknowledges that this is a serious problem and that it is also necessary to avert this threat by mitigating greenhouse gas emissions. The dispute between the Parties therefore does not concern the need for mitigation, but rather the pace, or the level, at which the State needs to start reducing greenhouse gas emissions<sup>73</sup>.

Sintetiche considerazioni di giustizia distributiva emergono nel passaggio in cui si afferma che «the possibility of damages for those whose interests Urgenda represents, including current and future generations of Dutch nationals, is so great and concrete that given its duty of care, the

<sup>71</sup> V. il caso *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*, sentenza del 24 giugno 2015, reperibile in versione inglese all'url [uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7196](https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7196).

<sup>72</sup> La legittimazione ad agire è concessa alla fondazione in base all'art. 3:305a del codice civile olandese, il quale riconosce tale possibilità alle persone giuridiche che nel loro statuto abbiano lo scopo di «proteggere interessi specifici» o che intendano proteggere «interessi simili di altre persone».

<sup>73</sup> V. il p.to 4.32 della sentenza.

State must make an adequate contribution, greater than its current contribution, to prevent hazardous climate change»<sup>74</sup>.

Sebbene il giudice riconosca che il governo si sia dato un obiettivo di riduzione dei gas serra conforme al tasso stabilito dall'Unione europea, esso è reputato comunque insufficiente. Per l'organo giudicante, in base al dovere di diligenza lo Stato deve ridurre ancora di più il suo *carbon budget* per prevenire i pericoli derivanti dalla crisi climatica. Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è ricordato tra le fonti del diritto internazionale climatico citate nella sentenza. Tuttavia, l'argomento adottato per imporre al governo di raggiungere almeno il 25% di riduzione delle emissioni (rispetto ai livelli del 1990) entro la fine del 2020 non insiste su questo profilo. Esso fa invece leva sulla *hazardous negligence* dello Stato in applicazione delle norme del codice civile sulla responsabilità extracontrattuale.

Dal ragionamento giudiziale viene esclusa la legittimità del *petitum* che insiste anche sulla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e segnatamente dell'art. 2 (diritto alla vita) e dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per il fatto che Urgenda è una persona giuridica. Tuttavia, la Corte distrettuale riconduce all'obbligo positivo di diligenza statale il compito affidato alle istituzioni di porre in essere politiche climatiche incisive, volte a garantire alla generazione attuale e a quelle future la sicurezza e l'abitabilità nei Paesi Bassi. Sugli aspetti di giustizia intergenerazionale, però, il giudice non indugia oltre.

Tra gli ulteriori profili che emergono nella decisione merita un cenno la questione relativa al principio di separazione dei poteri. Nonostante la Corte limiti il margine di apprezzamento statale nella scelta della percentuale di emissioni di gas climalteranti da abbattere, il principio è ritenuto salvo in quanto il giudice non indica le misure specifiche da intraprendere, che rimangono nella disponibilità degli altri organi costituzionali<sup>75</sup>.

Il ricorso promosso in appello dal governo si chiude nel 2018 con una conferma della sentenza di primo grado<sup>76</sup>. Qui il tenore argomentativo cambia ed è funzionale ai nuovi parametri accolti. La Corte d'appello adotta un approccio di più ampio respiro e considera l'inadeguatezza dell'obiettivo di riduzione dei gas climalteranti come una violazione degli

<sup>74</sup> V. il p.to 4.89 della sentenza.

<sup>75</sup> V. il p.to 4.94 della sentenza.

<sup>76</sup> V. il caso *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, sentenza del 9 ottobre 2018, reperibile in versione inglese all'url [uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2610](https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2610).

artt. 2 e 8 della Cedu. È notevole il salto qualitativo del giudizio, che slitta sul piano dei diritti umani per sostenere che lo Stato non rispetti i requisiti per tutelare i suoi residenti dagli effetti negativi del cambiamento climatico.

Anche questa decisione viene impugnata dal governo. Il 20 dicembre 2019 la massima autorità giudicante, la Corte suprema dei Paesi Bassi, sancisce che il surriscaldamento globale di origine antropogenica determina una violazione sistematica del diritto alla vita e del diritto alla vita privata e familiare, avallando con ulteriori specificazioni il *reasoning* della Corte d'appello<sup>77</sup>. È dunque sulle argomentazioni offerte nel terzo grado di giudizio che merita soffermarsi.

La Corte suprema ritiene che l'art. 2 Cedu comprenda l'obbligo positivo dello Stato di adottare le misure idonee per salvaguardare la vita delle persone che ricadono nella sua giurisdizione. Inoltre, gli Stati sono obbligati ad adottare le misure appropriate in situazioni che coinvolgono disastri ambientali se esiste un «rischio reale e immediato» per le persone e lo Stato è consapevole di tale rischio. Per il collegio giudicante il termine «rischio reale e immediato» equivale a un rischio sia genuino che imminente. Imminente significa che il rischio stia mettendo direttamente in pericolo le persone coinvolte e non che il rischio si debba materializzare nel breve periodo. Di conseguenza, l'art. 2 Cedu copre anche i rischi che si concretano a lungo termine<sup>78</sup>.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 8 Cedu, sebbene esso non contempli esplicitamente il diritto alla protezione dell'ambiente di vita, la Corte suprema deduce dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti umani che esso può farsi derivare dall'art. 8 Cedu nei casi in cui la materializzazione dei rischi ambientali abbia conseguenze dirette per la vita privata di una persona e siano sufficientemente gravi, anche se non mettono in pericolo la sua salute. Desume inoltre un obbligo positivo a carico dello Stato di adottare misure ragionevoli e appropriate per proteggere le persone da possibili gravi danni al loro ambiente di vita<sup>79</sup>.

In aggiunta, facendo leva sul principio precauzionale, il giudice di terza istanza statuisce che lo Stato ha l'obbligo di prendere misure adeguate per prevenire il pericolo anche nelle ipotesi in cui la sua materializzazione sia incerta. Tale obbligo giustifica la limitazione del margine di

<sup>77</sup> V. il caso *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, sentenza del 20 dicembre 2019, reperibile in versione inglese all'url [uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2007](https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2007).

<sup>78</sup> V. il p.to 5.2.2 della sentenza.

<sup>79</sup> V. il p.to 5.2.3 della sentenza.

apprezzamento rimesso in capo allo Stato, a cui è demandata solo la scelta delle misure atte a raggiungere l'obiettivo di riduzione del *carbon budget* imposto dalla Corte suprema, e fermo restando il potere dell'organo giudicante di vagliare la ragionevolezza e l'idoneità delle misure prese<sup>80</sup>.

I profili di giustizia distributiva emergono nel considerando in diritto intitolato *Joint Responsibility of the States and Partial Responsibility of Individual States*<sup>81</sup>. Qui gli artt. 2 e 8 Cedu rappresentano la base giuridica che giustifica l'obbligo positivo statale di «fare la propria parte» per prevenire cambiamenti climatici pericolosi, in conformità con gli asseriti contenuti nella Unfccc e nell'Accordo di Parigi nonché del principio del non nuocere, per cui uno Stato non deve causare danni al territorio di altri Stati o di aree al di fuori della sua giurisdizione. Invero le considerazioni sull'equità distributiva sono quasi assenti. Ciò nondimeno, *il reasoning* della Corte suprema porta ad affermare che gli ordinamenti «can be called upon to make their contribution to reducing greenhouse gas emissions. This approach justifies partial responsibility: each country is responsible for its part and can therefore be called to account in that respect»<sup>82</sup>.

## 5.2. *Il caso francese L'Affaire du siècle: il danno ecologico per inadempimento climatico*

Il 3 febbraio 2021 i promotori dell'iniziativa nota come *L'Affaire du Siècle* vincono la causa contro lo Stato francese davanti al Tribunale amministrativo di Parigi. La sentenza riconosce l'inadempimento statale nell'emergenza climatica rilevando l'azione insufficiente del governo nel predisporre politiche pubbliche di mitigazione e adattamento. Si tratta della prima decisione al mondo in cui viene riconosciuto il danno ecologico legato alle emissioni di gas serra per le *carences fautives* del paese d'oltralpe<sup>83</sup>.

Il caso sorge dall'istanza presentata nel 2019 da quattro associazioni ambientaliste (Oxfam France, Greenpeace France, Fondation pour la nature et l'homme e Notre affaire à tous) davanti al giudice amministrativo. A differenza della causa *Urgenda*, i ricorrenti de *L'Affaire du Siècle* non lamentano che la quota di riduzione dei gas climalteranti sia inadeguata per raggiungere gli obiettivi indicati nell'Accordo di Parigi. Prove scientifiche

<sup>80</sup> V. i p.ti 5.3.2 e 5.3.3 della sentenza.

<sup>81</sup> V. il p.to 5.7.1 e seguenti.

<sup>82</sup> V. il p.to 5.7.5 della sentenza.

<sup>83</sup> La sentenza è reperibile all'url [paris.tribunal-administratif.fr/content/download/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf](https://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf).

alla mano, essi sostengono invece che lo Stato sia inadempiente in quanto non è riuscito ad abbattere le emissioni nei tempi e nelle percentuali fissate nella normativa nazionale.

La base giuridica per fondare le carenze colpevoli dell'ordinamento è desunta dall'ordito statale (art. 3 della *Charte de l'environnement*<sup>84</sup>, art. 1246 del codice civile sul pregiudizio ecologico<sup>85</sup>, la *Loi n. 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat*) in parallelo ai trattati internazionali sul clima e alla normativa europea sulle emissioni. Il giudice riconosce la responsabilità statale per il danno ecologico prodotto dalla mancata limitazione delle emissioni, le quali stanno già causando eventi estremi nel territorio francese, come emerge da un rapporto dell'*Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique*. Il quadro giuridico esistente per combattere il cambiamento climatico è dunque tale da non richiedere al Tribunale particolari sforzi argomentativi per dimostrare la necessità di intervenire in questo settore e quindi per attestare, sulla base dei dati scientifici forniti da organismi francesi, la violazione dei doveri statali.

Nell'ambito internazionalistico i profili giuridici riguardanti il cambiamento climatico vengono ricondotti alla dimensione dei diritti umani, e la Corte d'appello e la Corte suprema nel caso *Urgenda* seguono quella impostazione<sup>86</sup>. Diversamente, nel contesto francese, e nel prisma del diritto amministrativo, sono le disposizioni relative all'abbattimento di emissioni di gas serra e i principi di diritto ambientale che consentono di dichiarare l'inadempimento dello Stato. Come è abbastanza scontato che sia, non viene svolta alcuna considerazione di giustizia distributiva e di equità intra e intergenerazionale. Il Tribunale amministrativo condanna lo Stato a pagare un euro a ciascuna associazione ricorrente a titolo di risarcimento simbolico per il danno morale subito e rigetta la richiesta di risarcimento simbolico di un euro per il danno ecologico disponendo un'istruttoria supplementare per determinare il contenuto delle misure riparative connesse al danno ecologico.

<sup>84</sup> «Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences».

<sup>85</sup> «Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer». Il pregiudizio ecologico, ai sensi dell'art. 1247 cod. civ., è definito come «une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement».

<sup>86</sup> Sulle tre condizioni per l'esercizio della giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani nell'ottica del diritto internazionale (accesso alla giustizia per singoli e associazioni portatrici di interessi collettivi; riconoscimento del nesso causale fra effetti negativi del cambiamento climatico e mancato godimento dei diritti umani; riconoscimento di un obbligo positivo di condotta a carico degli Stati) e la loro articolazione nel caso *Urgenda*, cfr. M. Montini, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *OIDU*, 3, 2020, 509 ss.

### 5.3. *Il caso tedesco Neubauer et al.: la lesione dei diritti delle generazioni future*

Il 24 marzo 2021 il primo Senato del Tribunale costituzionale federale tedesco, adito per via di quattro ricorsi diretti poi riuniti assieme, riconosce la parziale incostituzionalità della legge federale sulla protezione del clima del 12 dicembre 2019<sup>87</sup>. Gli obiettivi di protezione del clima e i volumi annuali di emissioni di gas serra fissati fino al 2030 (con un abbattimento del 55% del *carbon budget*) sono ritenuti incompatibili con i diritti fondamentali dei ricorrenti in quanto la legge non specifica gli ulteriori tagli da fare dal 2031 in avanti. Questa mancanza finisce per gravare sulle nuove generazioni, più esposte a limitazioni delle loro libertà personali e a sacrifici per contrastare gli effetti del surriscaldamento globale. Pertanto l'organo di giustizia costituzionale ordina al Parlamento di disciplinare gli obiettivi di riduzione dal 2031 in poi entro il 31 dicembre 2022.

Dopo un *excursus* sulle basi giuridiche domestiche e internazionali in tema di protezione climatica, il Tribunale si sofferma sulle conseguenze negative delle emissioni climalteranti facendo leva su numerosi studi scientifici. Una volta approdato al tema dei maggiori emettitori di gas serra, il collegio affronta il profilo della responsabilità storica e attuale della Germania all'emergenza climatica, da cui si evince la parabola discendente intrapresa negli ultimi decenni<sup>88</sup>.

A seguire vengono affrontate le questioni sollevate da ricorrenti, fra cui diversi minori, due associazioni ambientaliste e dei residenti in Nepal e Bangladesh<sup>89</sup>. I diritti accampati nel ricorso sono consacrati in costituzione all'art. 1 (dignità umana), all'art. 2 (diritto alla vita e all'integrità fisica) e all'art. 20a (fondamenti naturali della vita e degli animali). L'art. 20a esplicita che la tutela ambientale e animale predisposta dallo Stato implica un'assunzione di responsabilità nei riguardi delle generazioni future. In base alla ricostruzione giurisprudenziale, l'art. 20a impone alle istituzioni di tutelare anche il clima e di raggiungere la neutralità climatica, in ossequio agli impegni internazionali assunti dalla Germania. In casi di contrasto con altri diritti e principi, i giudici di Karlsruhe sottolineano che la tutela del clima non deve considerarsi prioritaria essendo

<sup>87</sup> La sentenza in versione inglese è reperibile all'url [climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210429\\_11817\\_judgment-2.pdf](https://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210429_11817_judgment-2.pdf).

<sup>88</sup> V. parte A, p.to II, n. 5, e p.to III della decisione.

<sup>89</sup> V. parte A, p.to IV, della decisione.

passibile di bilanciamento ma, con l'aggravarsi dell'emergenza climatica, la sua rilevanza aumenta<sup>90</sup>.

La violazione dei diritti di chi vive al di fuori del territorio tedesco, nella fattispecie in Nepal e Bangladesh, a detta del Tribunale non è sostenibile in quanto le misure di mitigazione non si possono imporre oltre confine<sup>91</sup>. Ben diverso l'approccio verso le future generazioni, in quanto il dovere statale di protezione della vita e dell'integrità fisica ha una proiezione temporale che non si limita al solo intervento dopo che una violazione sia stata commessa ma che si estende ai posteri<sup>92</sup>. Il legislatore ha il dovere di ridurre le emissioni per giungere alla neutralità climatica ai sensi dell'art. 20a cost. in modo che le perdite di libertà dei suoi residenti continuino a essere ragionevoli e non distribuite unilateralmente a tutto svantaggio delle future generazioni<sup>93</sup>.

Pure la dimensione globale della crisi climatica assume rilievo nell'ambito del dovere statale di protezione dei diritti fondamentali, in quanto esso «requires internationally oriented action for the global protection of the climate and obliges the state to work towards climate protection activities within the framework of international coordination (for example, through negotiations, in treaties or in organisations), in which embedded national measures then make their contribution to stopping climate change»<sup>94</sup>.

#### 5.4. *L'Affaire Climat ASBL in Belgio: la violazione del dovere di diligenza e dei diritti fondamentali sul solco parziale del precedente Urgenda*

Il 17 giugno 2021 la Corte di prima istanza di Bruxelles, sezione civile, condanna lo Stato federale belga e le regioni vallona, fiamminga e di Bruxelles-Capitale per non avere agito con prudenza e diligenza nella politica climatica, in quanto le misure poste in essere sono ritenute inferiori allo standard imposto dagli obblighi internazionali. Ne consegue la violazione del dovere di diligenza, che costituisce una colpa *ex art.* 1382 del codice civile, e la lesione dei diritti alla vita e alla vita privata *ex artt.* 2 e 8 Cedu, dato che le istituzioni non hanno adottato tutte le misure neces-

<sup>90</sup> V. parte C, p.to III, n. 2, della decisione.

<sup>91</sup> V. parte C, p.to II, della decisione.

<sup>92</sup> V. parte C, p.to I, lett. *aa*), della decisione.

<sup>93</sup> V. parte C, p.to III, lett. *bb*), della decisione.

<sup>94</sup> V. parte C, p.to I, lett. *bb*), della decisione.

sarie per prevenire gli effetti negativi della crisi climatica nei riguardi dei ricorrenti. Ulteriori istanze sono rigettate e l'azione per conto di 83 alberi è dichiarata inammissibile<sup>95</sup>.

Dopo avere indicato le fonti da cui discende l'obbligazione climatica e gli impegni assunti dalle autorità belghe, il collegio giudicante replica ai convenuti che il suo vaglio sulle responsabilità delle istituzioni è marginale, e dunque non viola il principio di separazione dei poteri, e segue le linee guida fissate nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Inoltre, il giudice segnala che la scienza climatica è in continua evoluzione come dimostrano i rapporti dell'Ipcc ed è «à la lumière des connaissances scientifiques disponibles à un moment donné que s'apprécie le degré de connaissance des risques, et partant, le comportement des pouvoirs publics par rapport à ces risques»<sup>96</sup>.

In tema di violazione degli artt. 2 e 8 Cedu, la Corte di prima istanza segue il solco già tracciato dagli organi giurisdizionali dei Paesi Bassi. La causa in oggetto rappresenta infatti un chiaro esempio di circolazione giudiziale degli argomenti<sup>97</sup>. Una volta ricordata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, il giudice sostiene che:

En l'état actuel de la science climatique [...], il n'est plus permis de douter de l'existence d'une menace réelle de changement climatique dangereux ayant un effet néfaste direct sur la vie quotidienne des générations actuelle et future des habitants de la Belgique. Les risques non purement hypothétiques de l'élévation du niveau de la mer du Nord ou de l'augmentation des problèmes de santé en sont des exemples

e, nel passaggio successivo, afferma che: «La dimension mondiale de la problématique du réchauffement climatique dangereux ne soustrait pas les pouvoirs publics belges à leur obligation pré-décrite découlant des articles 2 et 8 de la CEDH. Le tribunal rejoint à cet égard le point de vue de la Cour suprême des Pays-Bas dans l'affaire *Urgenda*»<sup>98</sup>. Dagli artt. 2 e 8 Cedu discende un obbligo generale per le istituzioni di agire per contrastare l'emergenza climatica.

<sup>95</sup> La sentenza è reperibile all'url [affaire-climat.be/](http://affaire-climat.be/).

<sup>96</sup> V. parte III, lett. c), p.to 1.1, della sentenza.

<sup>97</sup> Sulla circolazione giurisprudenziale degli argomenti, v. G.F. Ferrari (cur.), *Corti nazionali e Corti europee*, Napoli, 2006; G.F. Ferrari, A. Gambaro (cur.), *Corti nazionali e comparazione giuridica*, Napoli, 2006.

<sup>98</sup> V. parte III, lett. c), p.to 1.2, della sentenza.

Tale obbligo non sussiste invece con riguardo agli altri parametri invocati, ossia gli artt. 6 e 24 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in quanto quei disposti lasciano le Parti contraenti libere di raggiungere gli obiettivi che si prefiggono. Né la decisione offre spunti su altri profili che rientrano nell'ambito della giustizia distributiva.

Nel prosieguo del *reasoning* la Corte di prima istanza utilizza i dati scientifici a disposizione per affermare che, sebbene il Belgio si sia dato un obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti del 20%, nel tempo fissato tale target non è stato raggiunto. L'inadempimento è dovuto all'assenza di cooperazione tra l'autorità federale e gli enti federati, un fatto notorio da anni che non si è riusciti a risolvere. Il giudice quindi conclude che sia lo Stato federale che ciascuna regione sono individualmente responsabili per la mancanza di una efficace *governance* climatica<sup>99</sup>.

Un allontanamento dal precedente neerlandese *Urgenda* si registra laddove la Corte belga rigetta la richiesta dei ricorrenti di ingiungere alle autorità un abbattimento preciso di emissioni climalteranti. L'argomentazione per negare l'istanza si basa sul fatto che «si le pouvoir judiciaire est compétent pour constater la faute commise par l'autorité publique, même dans l'exercice de sa compétence discrétionnaire, il ne peut, à cette occasion, priver celle-ci de sa liberté politique ni se substituer à celle-ci». Tutti i documenti e i piani di riduzione dei gas a effetto serra citati nel giudizio non sono fonti legalmente vincolanti per l'ordinamento belga e, in aggiunta, le percentuali di abbattimento delle emissioni richieste dai ricorrenti si basano sul rapporto di un gruppo di esperti nazionali che non costituisce fonte di obblighi giuridici. Ne consegue che «il n'appartient pas au juge de déterminer les objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES tous secteurs confondus que devrait rencontrer la Belgique afin de "faire sa part" dans la prévention du réchauffement climatique dangereux»<sup>100</sup>.

## 5.5. Il seguito delle sentenze

Un dato positivo è che le istituzioni condannate hanno subito dichiarato di volere dare seguito a quanto indicato dai giudici<sup>101</sup>. Questi casi hanno

<sup>99</sup> V. parte III, lett. c), p.to 2.2.2, della sentenza.

<sup>100</sup> V. parte III, lett. c), p.to 2.3.2, della sentenza.

<sup>101</sup> Per i Paesi Bassi, v. B. Mayer, *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the Court of Appeal of The Hague* (9 October 2018), in 8 *Transnational Environmental Law* 1, 167-192 (2019). Quanto alla Francia, il legislatore è intervenuto nelle more della decisione giudiziale adottando la legge dell'8 novembre 2019 sull'energia e il clima. In Germania, il governo tedesco ha subito rivisto la strategia nazionale di mitigazione, proponendo un

richiesto ai ricorrenti e ai giudici uno sforzo ricostruttivo e argomentativo per esprimere in termini giuridici – es. tramite il diritto alla vita, il pregiudizio ecologico, i diritti delle generazioni future – essenzialmente una cosa: che le istituzioni si responsabilizzino e si facciano prontamente carico di un problema di scala globale, intergenerazionale e soprattutto improcrastinabile. La responsabilità delle istituzioni e i loro doveri costituzionali, sia in termini di giustizia climatica che di contenzioso, sono l'aspetto centrale che, in definitiva, le sentenze delle corti europee attivano, imponendo ai governi e ai legislatori di prendere misure più incisive.

## 6. Conclusioni

Al termine del percorso appena tracciato, lo sviluppo di due profili critici appare essenziale per una corretta analisi e comprensione dell'attuale tendenza che caratterizza i ricorsi climatici: *i*) Quando ci si può riferire a una forma di concretizzazione della giustizia climatica "pura" e quando, invece, al contenzioso (inteso come *strategy*)? *ii*) Ci sono dei fattori che potrebbero considerarsi alla stregua di elementi determinanti (o invarianti)<sup>102</sup> dei ricorsi climatici nell'ottica della giustizia distributiva?

Il primo profilo critico imposta la questione sulla distinzione fra l'attività delle corti che può definirsi orientata alla concretizzazione della idea di giustizia climatica e quella, invece, in cui la corte semplicemente si "muove" all'interno delle strutture sostanziali e processuali del contenzioso. In altre parole, anche se il cambiamento climatico in qualità di profilo centrale del giudizio si presenta come "nuovo", ciò non significa di per sé che il *reasoning* sia stato orientato alla soddisfazione delle esigenze etico-morali della giustizia climatica, in quanto potrebbe essere semplice espressione "tattica" – non ci si riferisce, quindi, alla *strategy* – del contenzioso climatico.

In questo caso, il ricorso all'approccio *fuzzy* o sfumato<sup>103</sup> ricostruisce in termini concreti le ipotesi classificatorie, in quanto esso consente di

nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni del 65% entro il 2030 e anticipando l'obiettivo della neutralità climatica al 2045; v. all'url [giudiziouniversale.eu/](http://giudiziouniversale.eu/). In Belgio, la neo-ministra federale dell'Ambiente e del clima, esponente del partito ambientalista Ecolo, ha dichiarato che il governo ha anticipato la sentenza lanciando un sistema di monitoraggio per verificare come le politiche stiano raggiungendo gli obiettivi climatici; v. all'url [www.theguardian.com/world/2021/jun/18/belgium-climate-policy-violates-human-rights-court-rules](http://www.theguardian.com/world/2021/jun/18/belgium-climate-policy-violates-human-rights-court-rules).

<sup>102</sup> Sulla teoria degli elementi determinanti v. L.J. Constantinesco, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1996, 223 ss.

<sup>103</sup> Sull'applicazione dell'approccio *fuzzy* alle ricerche giuridiche, v. S. Baldin, *Le minoranze rom fra esclusione sociale e debole riconoscimento giuridico. Uno studio di diritto pubblico europeo e comparato*, Bologna, 2012, 41 ss.; Ead., *Classifications and Fuzzy Logic: A Comparative Law*

introdurre delle graduazioni. Questo livello variabile di indeterminatezza va da un minimo a un massimo e dunque non ingabbia gli elementi in categorie dicotomiche (sì/no; vero/falso), bensì introduce uno schema concettuale dinamico e più aderente alla realtà. Si faccia riferimento alla figura 1, dove si offre una rappresentazione della collocazione dello spazio in cui opera la classificazione *fuzzy* tra giustizia climatica e contenzioso.




FIG. 1. Rappresentazione dello spazio in cui opera una classificazione *fuzzy* fra giustizia climatica e contenzioso. Il segmento che connette i "Diritti/Doveri" con le "Obbligazioni positive" è lo spazio in cui, con logica *fuzzy*, si può rintracciare la prevalenza dell'uno o dell'altro elemento. Nella figura, la posizione del cerchio indica un punto perfettamente mediano fra i due estremi, stante a indicare un approccio che può essere ricondotto sia alla giustizia climatica che al contenzioso.

Innanzitutto, la linea tratteggiata si spiega alla luce della impossibilità di fornire una definizione determinante di giustizia climatica, mentre il contorno che delimita lo spazio del contenzioso è pieno. Circa le collocazioni, va da sé che la giustizia climatica contiene il contenzioso, mentre quest'ultimo, anche se informato dagli aspetti etico-morali, non contiene – e non può contenere – la giustizia climatica. Qualora si intendesse tracciare un profilo astratto dell'attività delle corti in ambito

climatico, ipotizzando esistano due poli “giustizia” e “contenzioso”<sup>104</sup>, la collocazione potrebbe tendenzialmente tendere verso l’uno o l’altro degli estremi in base ad alcuni fattori. In quei casi in cui il *reasoning* si sofferma sulla giustificazione e sull’interpretazione dei diritti e/o doveri, e gli elementi extra-giuridici influiscono sugli aspetti normativi e procedurali, ci si avvicina all’equità come elemento determinante della giustizia distributiva (implicando anche i correttivi menzionati in precedenza). Nell’ambito del contenzioso, invece, il parametro si restringe ai dati scientifici e alle obbligazioni dello Stato derivanti da una concezione monistica dell’ordinamento interno e internazionale, orientata verso l’esercizio di impianti normativi che presentano persino i caratteri del positivismo kelseniano.

In merito al secondo quesito, alcuni profili affiorano con nettezza: *a)* la violazione dell’obbligazione climatica; *b)* l’utilizzo dei dati scientifici; *c)* l’equità nei confronti di Stati, individui e gruppi vulnerabili. Anche questi elementi sono da intendersi come oggetti *fuzzy* o sfumati.

Quanto al profilo *sub a)*, esso riguarda il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla ratifica dei trattati sul cambiamento climatico. La violazione può essere parziale, per l’adeguamento entro certi limiti alle prescrizioni internazionali e/o domestiche, oppure totale nel caso in cui l’ordinamento non abbia ancora provveduto a porre in essere misure mitigative o queste siano del tutto insufficienti.

In riferimento al profilo *sub b)*, l’importanza dell’uso dei dati scientifici varia da un minimo a un massimo che può essere così rappresentato: *i)* le risultanze degli esperti servono per corroborare l’argomento giudiziale atto a imputare le manchevolezze statali ma non hanno valore giuridico; *ii)* i dati assurgono a metodologia utile per quantificare l’obbligazione dello Stato di ridurre le emissioni climalteranti<sup>105</sup> dato che, grazie a essi, si può determinare con un buon margine di approssimazione quale debba essere la ragionevole portata degli impegni nazionali delle singole Parti contraenti dell’Accordo di Parigi<sup>106</sup>; *iii)* la scienza funge da fondamento e orientamento della politica e dunque fissa un limite alla discrezionalità del potere pubblico (la c.d. riserva di scienza), assumendo i contorni di un

<sup>104</sup> L’istanza di giustizia può essere soddisfatta direttamente mediante l’approccio tecnico-formale del contenzioso quando quest’ultimo dialoga con gli elementi etico-morali, mentre in assenza di quest’ultimi, il contenzioso influisce solo indirettamente sul soddisfacimento dell’istanza di giustizia climatica.

<sup>105</sup> Sebbene non manchino profili di criticità nell’uso dei dati scientifici da parte delle corti nella saga *Urgenda*, v. B. Mayer, *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, cit., 181 ss.

<sup>106</sup> In particolare, con riguardo all’obbligo di ogni Stato parte di predisporre un piano contenente i contributi per il controllo e la riduzione delle emissioni di gas serra e all’obbligo di revisionare ogni cinque anni tali contributi, cfr. M. Montini, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *OIDU*, 3, 2020, 516.

parametro interposto per poter giudicare della legittimità o meno di una norma o di una condotta statale<sup>107</sup>.

Il profilo *sub c)* concerne la giustizia distributiva che rivendica l'equità, il "fare la propria parte". È un imperativo etico-giuridico che chiama in causa il principio delle responsabilità comuni ma differenziate. Il suo portato esige che gli Stati facciano uno sforzo consistente per non anteporre gli interessi individuali a quelli dell'umanità nel suo complesso e della generazione presente su quelle a venire. Anche in questo caso, l'applicazione dell'equità secondo l'approccio *fuzzy* può conoscere diverse graduazioni, da un minimo riconducibile all'impegno degli Stati industrializzati di sostenere quelli meno sviluppati, fino a un massimo in cui i più grandi emettitori di gas climalteranti si fanno carico anche delle problematiche dei gruppi vulnerabili (dentro e fuori lo Stato) e delle generazioni future. Negli ordinamenti nazionali l'istanza di giustizia potrebbe fare leva sul principio di solidarietà oppure su quello di fraternità per giustificare le relative misure di intervento in tali settori.

Serena Baldin

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
e Centro Interdip. «G. Ciamician»  
su energia, ambiente, trasporti  
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
34127 Trieste  
serena.baldin@dispes.units.it

Pasquale Viola

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
Università di Bologna  
Strada Maggiore, 45  
40125 Bologna  
pasquale.viola2@unibo.it

<sup>107</sup> Cfr. L. Saltalamacchia, R. Cesari, M. Carducci, "Giudizio Universale". *Quaderno di sintesi dell'azione legale*, 2021, 3 s., all'url [www.giustiziaclimatica.it/giudizio-universale/](http://www.giustiziaclimatica.it/giudizio-universale/). Da notare il rilievo dell'*expertise* scientifica nella causa *Urgenda*, laddove i dati forniti dalla scienza servono per calcolare la percentuale di riduzione del *carbon budget* dei Paesi Bassi. La Corte di primo grado sottolinea che essa non ha un «independent expertise in this area and will base its assessment on that which the Parties have submitted and the facts admitted between them. [...] An analysis of these data, which are sometimes repeated, will enable the court to determine the severity of the climate change problem. Based on this information, the court will assess the claim» (p.to 4.3 della sentenza). Da ciò si evince pure una differenza di non poco conto rispetto alle cause ambientali, dove le perizie degli esperti hanno un peso significativo nell'accertamento dei danni. Più in dettaglio, sul ruolo dei dati scientifici nel caso *Urgenda*, cfr. M.F. Cavalcanti, M.J. Terstegge, *The Urgenda case: The Dutch Path Towards a New Climate Constitutionalism*, in *DPCE Online*, 2, 2020, 1388 ss.

